

Il processo penale che verrà: buoni auspici e un sano realismo*

Francesco Tripodi**

Sommario: 1. Premessa. – 2. Primo obiettivo: digitalizzazione degli atti e processo penale telematico. Ufficio del processo. – 3. Secondo obiettivo: agire sulle norme processuali, snellire i giudizi ed agevolare i riti alternativi. Già adesso stop definitivo alla prescrizione con la condanna in primo grado e “improcedibilità” se il giudizio di impugnazione non si conclude nei termini. – 4. Terzo obiettivo: la giustizia riparativa.

1. Premessa

Spiegare in poche battute i vari aspetti della riforma che il Parlamento ha approvato sulla spinta decisiva del Ministro della Giustizia Marta Cartabia [legge 27 settembre 2021, n. 134: *Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*] non è semplice, ma è importante ed utile per cercare di far comprendere anche a chi non è giudice o avvocato se, nel suo nucleo essenziale, c'è del “buono” in quello che sta cambiando nel travagliato universo della giustizia e quali siano i valori in gioco su cui, anche come cattolici, occorre mantenere alta l'attenzione.

Nel frattempo, alla vigilia della stampa di questo lavoro, i decreti attuativi sono stati già adottati, sotto la spinta del duo Draghi/Cartabia, sebbene differiti nella loro entrata in vigore dal Governo Meloni al 1 gennaio 2023.

Il processo penale è in fondo sempre un'opera, essenziale in qualunque società civile, di faticoso bilanciamento tra l'esigenza di “punire” di ha commesso un reato e quello di dare tutte le garanzie di difesa a chi ne è accusato, assicurando una giustizia condivisa e con essa la pace sociale. Ad esso si lega, una volta affermata la responsabilità, l'altra esigenza, altrettanto importante e scolpita nella Costituzione nell'art. 27, di un corpo di norme per organizzare l'esecuzione della pena in modo “non contrario al senso di

* Trascrizione della lezione tenuta all'ISFPS l'11 febbraio 2022. Testo rivisto e corretto dall'autore.

** Magistrato, Corte di Appello di Messina (fra.tripodi60@gmail.com)

umanità” e “tendente” al recupero umano e sociale del condannato.

Scendendo da questi principi alla vita di tutti i giorni, su un aspetto della Riforma Cartabia, almeno in materia penale, bisogna subito intendersi.

La Riforma non compie grandi svolte sulla struttura del processo e della pena. La parola chiave è infatti *efficienza*: efficienza del processo come fattore fondamentale per la giustizia. L'occasione pratica è quella di raggiungere i precisi ed ineludibili obiettivi del PNRR concordati dal Governo con la Commissione Europea: la riduzione dei tempi del processo per i prossimi cinque anni, pari, nei tre gradi di giudizio, al 25% nel settore penale e al 40% in quello civile. Dal raggiungimento di questi obiettivi dipendono i fondi europei legati al P.N.R.R.. Quindi è anche, il sorriso è d'obbligo, questione di soldi.

Il tema della giustizia “lenta” è antico. Nella storia della Corte Europea dei diritti dell'uomo, l'Italia vanta l'imbarazzante primato internazionale di primo Paese per numero di violazioni del principio di ragionevole durata, doppiando ad esempio la Turchia. Ma stracciarsi le vesti è grottesco. Per ricordarsi con quanta cautela vadano maneggiate le statistiche, penso che nessuno vorrebbe avere a che fare oggi con la giustizia di Erdogan e fare la fine ad esempio del filantropo Osman Kavala, in prigione dal 2017, più volte premiato in Europa per la difesa dei diritti umani che nell'aprile 2022 è stato condannato all'ergastolo perché coinvolto nelle proteste di piazza del 2013 ed considerato un ispiratore del fallito golpe del 2016 sulla base di prove evanescenti.

Tornando al nostro tema – i “tempi” della giustizia – diciamo subito che siamo chiamati a risolvere, grazie all'Europa ed alla pandemia (che ha “aperto” le porte ad un processo “a distanza”), quello che non siamo stati capaci di fare da più di cinquant'anni, quando la questione dei processi lunghissimi e lo scontro della prescrizione (azzeratrice di oltre la metà di quelli penali) era sotto gli occhi di tutti e le soluzioni (alcune a costo zero) erano respinte per le più disparate scuse.

Vediamo quindi, per grandi linee, quale è il disegno della *riforma*.

2. Primo obiettivo: digitalizzazione degli atti e processo penale telematico. Ufficio del processo

In breve:

- 1) i procedimenti penali prendono corpo ancora oggi in fascicoli car-

tacei, che devono fisicamente transitare da un ufficio all'altro durante tutto l'iter processuale. Emblematica la foto di un motoscafo carico di fascicoli, consegnata alla Cartabia dai vertici degli uffici giudiziari durante una recente visita a Venezia ed in viaggio verso la Cassazione a Roma.

Se i fascicoli fossero digitalizzati, starebbero in un dischetto e si potrebbero trasmettere e per via telematica con un clic. Lo stesso nei giudizi di impugnazione;

2) ancora: era veramente incredibile che – in un'epoca in cui non vi è quasi persona che sia priva di un telefono cellulare, capace di ricevere anche email – non si fosse ancora previsto l'obbligo per l'imputato non detenuto, fin dal primo contatto con l'autorità procedente, di indicare i recapiti telefonici e telematici di cui ha la disponibilità, segnalando ogni mutamento;

3) infine, segnalo l'uso dei videocollegamenti per velocizzare la trattazione dei processi. Si sono sperimentate con successo, durante la pandemia, soluzioni allargate per vecchi problemi (il teste lontano che non si presenta in aula e che ha disagi a venire, il detenuto da tradurre dal carcere, impegnando scorte onerose e con problemi di sicurezza, ecc.).

Sono tutte modifiche del sistema accettabili, con minimo sacrificio per il diritto di difesa, che possono contribuire in modo significativo a velocizzare il giudizio.

Si può ben capire che cosa, soltanto queste tre leve, ben adoperate, significheranno in termini di risparmio di tempo e costi di gestione (risparmio di personale, di trasporti, di fotocopie, di notifiche, abbattimento dei tempi di trattazione dei ricorsi, ecc.).

La scossa al sistema la dovrebbe dare, poi, l'"ufficio del processo": in pratica, l'innesto di 8.000 (ne erano previsti 16.000) addetti chiamati per un triennio a sostenere il lavoro dei giudici e delle cancellerie, permettendo a telematica e digitalizzazione di partire e camminare speditamente eliminando l'arretrato.

3. Secondo obiettivo: agire sulle norme processuali, snellire i giudizi ed agevolare i riti alternativi. Già adesso stop definitivo alla prescrizione con la condanna in primo grado e "improcedibilità" se il giudizio di impugnazione non si conclude nei termini

"Prescrizione" *versus* "improcedibilità": è questa la *querelle* tutta tecnica che ha infuocato il cammino parlamentare della riforma, tra accuse di

volere l'impunità per i delinquenti, da un lato, e critiche di non rispettare il diritto alla ragionevole durata del processo, dall'altro.

La prescrizione del reato, sostengono i *garantisti* “senza se e senza ma”, è uno scudo che protegge il cittadino da un processo che può durare altrimenti decenni. Non deve scandalizzare quindi se il reato si “estingue” per prescrizione anche se si è stati condannati in primo grado ed anche in appello (ma la Cassazione non arriva a chiudere il processo nel tempo fissato dalla legge per i vari reati). Più gravi sono il reato e la pena, più lungo è il termine di prescrizione: questa sembra l'unica strada.

Ma non può ignorarsi forse l'unica vera e sensata rivendicazione grillina sulla giustizia: costituisce una sconfitta anche morale **cancellare** processi per fatti comunque seri al di là della pena massima prevista, specie dopo una condanna in primo grado (vantaggio che finisce per godere solo chi può pagare avvocati per tirare fuori ogni cavillo, scudo di impunità per amministratori pubblici ed imprenditori, i c.d. colletti bianchi). I processi potevano (e possono fin quando la riforma non entrerà a regime) prescriversi anche in appello e persino in Cassazione. In tal modo, anni di indagini e di lavoro dei magistrati svaniscono nel nulla.

Invece, la soluzione alternativa dell'*improcedibilità* – ossia assegnare un “tempo standard” per celebrare appello e cassazione e se non si arriva tutto va al macero – che tante critiche ha sollevato, può essere in realtà sensata, se munita di filtri e contrappesi, perché prende il buono (etico) della proposta grillina, cioè che una volta condannati seppure in primo grado non si può “giocare” a far prescrivere il reato. La velocizzazione dei giudizi di impugnazione (solo eventuali se funzionano i riti alternativi ed a struttura per lo più scritta) rende il secondo tempo della partita “dominabile” dal giudice.

Certo che ci sono rischi, specie per le sedi più ingolfate e che l'improcedibilità può diventare una nuova prescrizione camuffata. Ma la legge pone una serie di accorgimenti, distinguendo i processi per reati di maggiore allarme sociale dagli altri. E il sistema nel suo complesso consente ormai tempi accelerati, se lo si vuole.

Non approfondisco deliberatamente, poi, di un'altra, discussa innovazione legata al principio di obbligatorietà dell'azione penale previsto dall'art. 112 della Costituzione, rappresentata dalla previsione secondo cui una legge dello Stato dovrebbe stabilire “criteri generali e vincolanti” nei programmi di lavoro delle Procure, determinando quali reati perseguire prima. Il rischio più evidente potrebbe essere quello di vedere

l'azione della magistratura dipendere da scelte del Parlamento e del Governo indirizzate dalle maggioranze politiche di turno, sempre più fluttuanti, instabili e persino divise. Ma secondo me non se ne farà nulla. Avremo al massimo una legge generica e pressochè inutile con criteri generali e scontati, oppure si tenterà – con rischi di costituzionalità – una forzatura in chiave politica con il rischio di violare il principio di obbligatorietà della legge penale (art. 112 Cost.) presidio di autonomia della magistratura.

Pur non facendo parte della riforma Cartabia, accenno alla disciplina della “presunzione di innocenza”, perché costituisce uno degli interventi richiesti dall’Unione Europea e trattati nel quadro del PNRR. L’art. 2 del d. lgs. 188/2021, attuativo di una direttiva europea del 2016, introduce un espresso divieto per le autorità pubbliche di indicare pubblicamente come colpevole la persona indagata o imputata, fino a che l’eventuale colpevolezza non sia accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili. In caso di violazione, accanto alle conseguenze penali, disciplinari e risarcitorie già previste, si prescrive il diritto di rettifica.

Ma la norma chiave è l’art. 3 del d. lgs. 188/2021 sui rapporti del Pubblico Ministero con gli organi di informazione:

- Il Procuratore della Repubblica tiene i rapporti con gli organi di informazione esclusivamente tramite comunicati ufficiali, oppure – nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, e sulla base di determinazione assunta con atto motivato che dia conto delle specifiche ragioni di interesse pubblico – tramite conferenze stampa anche con la partecipazione della Polizia Giudiziaria che ha svolto le indagini.

- La diffusione di informazioni sui procedimenti penali è d’ora innanzi consentita soltanto quando strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o in presenza di altre specifiche ragioni di interesse pubblico. Il decreto interviene altresì sull’art. 329 c.p.p. (in tema di segreto sugli atti di indagine), specificando che il Pubblico Ministero possa autorizzare la pubblicazione di singoli atti o parti di essi soltanto qualora ciò sia «strettamente» necessario.

Le norme hanno attirato molte critiche, si è parlato di “bavaglio” all’informazione. Qualche Procuratore ha sparato a zero, ma i toni sono probabilmente eccessivi. Meno informazione “spettacolo”, con pericoli di forzature, farà bene a tutti. Se aprite un quotidiano francese, inglese o americano, la cronaca giudiziaria ha dimensioni ristrette e legate solo all’eccezionale peso pubblico della notizia. L’Italia ha costruito invece un

sistema politico-mediatico da decenni su avvisi di garanzia scoop e misure cautelari generosamente applicate (e qualche magistrato su queste storture ha fatto pure carriera): vogliamo dimenticarlo?

Dobbiamo piuttosto riflettere su un dato preoccupante e cioè che l'amministrazione della giustizia è oggi, nelle sue varie articolazioni un sistema instabile, all'interno di una società complessa dei cui mali risente non solo per il riflesso inevitabile dei tempi, ma perché è divenuta essa stessa terreno di scontro.

Sul terreno della giustizia non si discute ormai da tempo del delicato equilibrio tra regole e principi, cambiamento e conservazione, regola ed eccezione, ma si agitano a difesa degli interessi più disparati slogan contrapposti, molto vagamente e confusamente ora di "destra", ora di "sinistra", il che rende difficilissimo "costruire" soluzioni intelligenti per problemi complessi.

4. Terzo obiettivo: la giustizia riparativa

Un rilevante capitolo della legge delega, espressamente riportato nel titolo come passaggio qualificante di essa, è dedicato alla c.d. *giustizia riparativa*. È questo un tema di grande respiro etico legato alla riflessione sulla pena (Art. 27 Cost.: *le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato*) che suscita grandi speranze in tempi che diffondono al contrario messaggi di odio ed insicurezza.

Retribuzione/vendetta o recupero/rieducazione? Qual è il senso e lo scopo della pena?

Si ha sempre il "diritto" ad essere perdonati come ha detto – intervistato da Fabio Fazio – anche Papa Francesco ?

In realtà non possiamo sottrarci alla tensione del contrasto tra la forza dei più nobili principi e le sfide del male.

Basti ricordare che la stagione della legge Gozzini del 1986, con i suoi entusiasmi rieducativi e decarcerizzanti è entrata in crisi, come è noto, quasi subito, scavalcata dal tragico crescendo della violenza mafiosa con le stragi e la creazione di tutto quello che abbiamo oggi, dal 41 bis all'ergastolo ostativo e dal radicalizzarsi del senso di insicurezza del cittadino (reale o artificiale che sia).

Il dibattito si è riaperto oggi con alcuni interventi della Corte Costi-

tuzionale, ma fare i conti con la realtà pervasiva delle mafie e delle nuove spietate forme di criminalità è doveroso. Nondimeno la giustizia di tutti i giorni presenta, nel contesto di un processo che si vuole rapido ed “utile”, ampi spazi non solo per cercare di “recuperare” il condannato (reati meno gravi e/o commessi in giovane età ad esempio), ma spingendo sulla possibilità di “riparare” il male commesso, fino a ricucire la relazione incrinata dal reato tra lui e la vittima.

Ovviamente non pochi rischi si annidano nelle pieghe stesse della legge che prevede *“l’accesso alla giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento e durante l’esecuzione della pena...nell’interesse della vittima e dell’autore del reato, con il loro consenso e senza preclusioni in relazione al reato per cui si procede”*.

Si tratta di un meccanismo assai delicato. Le basi di un qualunque incontro riparativo tra colpevole e vittima possono essere “inquinare” da prospettive di strumentalizzazione, nel momento in cui si prevede *“la valutazione dell’esito favorevole dei programmi di giustizia riparativa nel procedimento penale e in fase di esecuzione”*.

Si presentano, quindi, due grandi rischi:

1) la strumentalizzazione, per l’ottenimento di sconti di pena con benefici di vario tipo per il condannato” (la giustizia riparativa sarà un “dono” da costruire con fatica ed intelligenza o una strategia difensiva come tante?);

2) la burocratizzazione (o “medicalizzazione”) di un rapporto umano sostituito da percorsi di assistenza tecnica e professionale, dalla frequenza di corsi di vario tipo a sedute psicoterapiche, con nuove figure professionali (i “mediatori” assunti dagli enti locali in raccordo con il Ministero della Giustizia), che rischiano di costituire l’ennesima inutile burocrazia.

Opportunità e rischi, ancora una volta, che chiedono scelte sagge ed intelligenti.

Riassunto: L'autore riassume la struttura ed i principali aspetti dell'ampia riforma dei processi civili e penali adottata su iniziativa del Ministro della Giustizia Marta Cartabia nel 2021, in risposta alla richiesta dell'Unione Europea di legare i finanziamenti del post pandemia (PNRR) a serie ed incisive modifiche per aumentare la velocità di definizione dei processi civili e penali, la cui irragionevole lentezza ha portato molte volte l'Italia di fronte alla Corte dei diritti dell'Uomo di Strasburgo. Attenzione particolare viene data alla giustizia riparativa come riforma chiave per trattare i reati meno gravi in termini alternativi a ristoro delle vittime ed evitando giudizi costi ed inutili processi di impugnazione.

Parole chiave: giustizia penale, riforma del codice, Unione Europea/PNRR

Abstract: The author summarizes the framework and the main topics inherent the broad criminal proceeding reform adopted under Italian Ministry of Justice Marta Cartabia in 2021, responding to European Union request linking post-pandemic recovery funds (PNRR) with a serious change of laws aiming to increase the speed of criminal and civil procedures, whose unreasonable length has brought many times Italian Government before European Court (CEDU). Special focus is devoted to reparative justice as a key reform branch with the aim of making less serious offences susceptible of be dealt in alternative ways, restoring victims and avoiding expensive trials as well as useless review judgements.

Keywords: Criminal justice/code reform/European Union/PNRR.